CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA

nella Camera di consiglio del 7 ottobre 2025

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe Tagliamonte	Presidente – *Relatore*
Dott.ssa Elisabetta Midena	Consigliere
Dott. Lorenzo Gattoni	Referendario
Dott.ssa Antonella Romanelli	Referendario

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3" e in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come

integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

VISTA la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Ruoti (PZ) con nota prot. n. 8181 del 25/08/2025, acquisita da questo Ufficio al prot. n. 1460 del 26/08/2025;

VISTA l'ordinanza n. 20/2025 del 07/10/2025, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione regionale di controllo per la Basilicata per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il magistrato relatore Presidente Dott. Giuseppe Tagliamonte;

Ritenuto in

FATTO

Con la nota in epigrafe richiamata, il Sindaco del Comune di Ruoti, premesso il richiamo all'art. 59 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 del 16.11.2022[1], ha formulato a questa

[1] Art. 59 CCNL Funzioni Locali 2019-2021: *"1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente. 2. Qualora il dipendente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall' Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito di un procedimento penale con sentenza definitiva di assoluzione o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale. Resta comunque ferma la possibilità per il dipendente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico. 3. L'assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità. 4. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio. 5. La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell'art. 58 (Copertura assicurativa) comma 6 con riferimento alla responsabilità civile. 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 28*

Sezione la seguente richiesta di parere ex art. 7, comma 8, L. n. 131/2003: posto che «Un ex dipendente di questo Ente, sottoposto ad indagini per il reato di cui all'articolo 319 c.p., ha avanzato, a seguito di chiusura del procedimento penale con provvedimento di archiviazione "*per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza*", formale richiesta finalizzata al rimborso delle spese legali". Si chiede di chiarire se l'ordinanza di archiviazione de qua "*per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza*" possa essere equiparata ai casi esplicitamente previsti dal citato articolo 59 del CCNL del comparto Funzioni Locali del 16-11-2022, vale a dire "*l'infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato*". Tanto si richiede stante la natura prevalentemente processuale della predetta ordinanza di archiviazione non essendo la stessa diretta ad accertare la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato, e pertanto, non escludendo giudizialmente la responsabilità dell'imputato medesimo».

Considerato in

DIRITTO

In via preliminare, la Sezione è chiamata a verificare l'integrazione dei necessari requisiti di ammissibilità richiesti per l'attivazione dell'azione consultiva, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'Ente che ha la capacità di proporre l'istanza e dell'organo che può effettuare formalmente la richiesta, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza alla materia della contabilità pubblica, il cui perimetro è divenuto oggetto di numerosi interventi ermeneutici della Corte dei conti.

Inoltre, affinché possa legittimamente esercitarsi la funzione consultiva, presupposto indefettibile deve essere il carattere generale ed astratto dei quesiti contenenti la richiesta di parere.

Ammissibilità soggettiva

Nel caso di specie, la richiesta deve ritenersi soggettivamente ammissibile sia in quanto formulata da uno degli Enti, il Comune, espressamente e tassativamente legittimati dalla

del CCNL del 14.09.2000.".

norma (art. 7, comma 8, l. 131/2003) all'attivazione della funzione consultiva, sia in quanto proveniente dal Sindaco del Comune di Ruoti (PZ), che, ai sensi dell'art. 50, comma 2, TUEL, è l'organo rappresentativo dell'ente e, in quanto tale, legittimato a manifestarne all'esterno la volontà.

Ammissibilità oggettiva

Per quanto concerne l'ambito oggettivo, ai fini dell'ammissibilità della richiesta, è necessario che il quesito posto dall'Ente abbia un'attinenza con la materia della contabilità pubblica; che sia formulato in termini generali ed astratti; che non sia funzionale all'adozione di concreti atti di gestione dell'ente e che non determini un rischio di interferenze con l'esercizio delle altre funzioni intestate alla Corte (giurisdizionale e requirente), ovvero con giudizi pendenti presso altri organi giurisdizionali (penale, civile o amministrativo).

In considerazione di quanto sin qui evidenziato, il Collegio reputa la richiesta di parere formulata dal Comune di Ruoti inammissibile sotto il profilo oggettivo atteso che la tematica relativa al rimborso delle spese legali sostenute da amministratori e dipendenti degli enti locali, secondo la consolidata giurisprudenza contabile (cfr. in particolare, Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 5/AUT/2006 e n. 3/2014/QMIG), è estranea alla materia della contabilità pubblica, integrando una *"fattispecie i cui profili contabili, se non marginali, non sono comunque preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico che più propriamente devono essere risolte in diversa sede"*. Si tratta, infatti, di tematica potenzialmente oggetto di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini, circostanza che costituisce *"un indicatore sintomatico dell'estraneità della questione alla materia della contabilità pubblica"*.

L'orientamento espresso dalla Sezione delle Autonomie è stato costantemente recepito dalla giurisprudenza delle Sezioni Regionali di Controllo (cfr. tra le varie, Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Lombardia, deliberazioni nn. 116/2021/PAR e 71/2021/PAR; Sez. Reg. Contr. Puglia, deliberazioni nn. 53/2024/PAR e 60/2024/PAR; Sez. Reg. Contr. Liguria, deliberazione n. 38/2020/PAR; Sez. Reg. Contr. Basilicata, deliberazioni nn.

38/2025/PAR, 2/2025/PAR e 63/2023/PAR).

Infine, un ulteriore profilo di inammissibilità oggettiva del parere in esame è da ravvisarsi nella circostanza che la norma da cui originano i dubbi interpretativi è rappresentata dall'art. 59, commi 1 e 2 del CCNL del 16/11/2022 che ha disapplicato e sostituito l'art. 28 del CCNL del 14/09/2000. La questione, pertanto, *"è incentrata sulle disposizioni dei CCNL, le cui modalità applicative sono, in ultima istanza, demandate alle competenze che la legge attribuisce all'ARAN e dunque si presenta come oggettivamente inammissibile anche sotto tale profilo"* (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Puglia, deliberazione n. 53/2024/PAR).

La giurisprudenza contabile esclude che le Sezioni Regionali di Controllo possano, in sede consultiva, rendere pareri in ordine all'interpretazione delle clausole dei contratti collettivi in quanto l'art. 46 del D.lgs. n. 165/2001 attribuisce all'ARAN una specifica competenza in materia, ai fini di una loro uniforme applicazione. A tal proposito, valga, su tutte, il richiamo alla deliberazione n. 56/CONTR/11, avente portata nomofilattica, con la quale le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno stabilito che *‹‹in sede consultiva e di nomofilachia, le Sezioni della Corte dei conti non possono rendere parere sull'interpretazione e sul contenuto della norma del contratto collettivo nazionale di lavoro.…l'interpretazione delle clausole dei contratti collettivi trova una sua compiuta disciplina nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare, l'art. 46 prevede che l'ARAN, legale rappresentante delle pubbliche amministrazioni agli effetti della contrattazione collettiva nazionale, assicuri alle stesse assistenza "ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi". Il successivo art. 49 introduce, poi, un'apposita procedura, l'accordo di interpretazione autentica, per la definizione consensuale del significato delle clausole controverse ad opera delle parti che hanno sottoscritto l'accordo››.*

P.Q.M.

la Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata dichiara inammissibile sotto il profilo oggettivo la richiesta di parere formulata dal Comune di Ruoti.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Ruoti.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 7 ottobre 2025.

Il Presidente – Relatore

F.to Dott. Giuseppe TAGLIAMONTE

Depositata in Segreteria il 07/10/2025

Il Funzionario Preposto all'Ufficio di supporto

F.to Dott. Giovanni CAPPIELLO